

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento di MEDICINA e CHIRURGIA, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento di MEDICINA e CHIRURGIA ha la propria sede amministrativa presso Piazza Lucio Severi, 1 Polo Ospedaliero, 06132 S. Andrea delle Fratte, PERUGIA.

Articolo 2 (Funzioni e principi del Dipartimento)

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di didattica dell'Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. Il Dipartimento cura l'organizzazione, la gestione e il coordinamento delle:
 - a) attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca;
 - b) attività didattiche e formative, anche di concerto con altri Dipartimenti;
 - c) attività rivolte all'esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione incluso l'attività assistenziale.
3. In riferimento alle suddette attività, il Dipartimento cura la comunicazione verso l'esterno e promuove forme di collaborazione a vario titolo con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

1. Il Dipartimento di MEDICINA e CHIRURGIA svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative nell'ambito dell'area biomedica e sanitaria nonché all'assistenza convenzionata, della medicina e della chirurgia tradizionale coniugata con la medicina personalizzata, molecolare, cellulare e con lo sviluppo delle tecniche medico-chirurgiche mininvasive, robotiche e di precisione, nonché nell'ambito delle professioni sanitarie nella progressiva evoluzione delle scienze cliniche e precliniche. In particolare sviluppa gli ambiti di ricerca scientifica che di seguito sono indicati per macroaree:
 - Anatomia Patologica;
 - Anatomia Umana, clinica e forense;
 - Anestesia e rianimazione;

- Biochimica, Biologia cellulare e molecolare;
- Cardiologia e fisiopatologia cardiovascolare;
- Chirurgia generale;
- Chirurgia oro-maxillofacciale;
- Chirurgia toracica;
- Clinica urologica;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Ematologia e immunologia clinica;
- Endocrinologia e Metabolismo;
- Fisiatria;
- Fisiologia e Fisiopatologia;
- Gastroenterologia;
- Genetica generale, molecolare, epigenetica e Genomica;
- Genetica Medica;
- Gerontologia e geriatria;
- Ginecologia e ostetricia;
- Igiene e Medicina preventiva;
- Istologia ed embriologia umana;
- Immunologia e rapporto Ospite-Parassita;
- Malattie infettive e tropicali;
- Medicina del lavoro, malattie respiratorie e tossicologia professionali ed ambientali;
- Medicina dello Sport;
- Medicina d'urgenza;
- medicina interna;
- medicina legale;
- Microbiologia e Microbiologia clinica;
- Neurologia;
- Oculistica;
- Odontostomatologia;
- Oncologia;
- Oncologia molecolare;
- Ortopedia;
- Otorinolaringoiatria;
- Patologia generale e patologia clinica;
- Pediatria;
- Psichiatria;
- Reumatologia;
- Scienze radiologiche e radioterapiche;

- Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche;
- Traumatologia;
- Urologia funzionale e andrologia.

facenti riferimento ai settori scientifico disciplinari di seguito elencati.

2. Settori Scientifico Disciplinari:

BIO/09 FISILOGIA

BIO/10 BIOCHIMICA

BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA

BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA

BIO/14 FARMACOLOGIA

BIO/16 ANATOMIA UMANA

BIO/17 ISTOLOGIA

BIO/18 GENETICA

FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

IUS/01 DIRITTO PRIVATO

IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

SECS-S/04 DEMOGRAFIA

SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE

SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE

M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

MED/01 STATISTICA MEDICA

MED/02 STORIA DELLA MEDICINA

MED/03 GENETICA MEDICA

MED/04 PATOLOGIA GENERALE

MED/05 PATOLOGIA CLINICA

MED/06 ONCOLOGIA MEDICA

MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA

MED/09 MEDICINA INTERNA

MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

MED/12 GASTROENTEROLOGIA

MED/13 ENDOCRINOLOGIA

MED/14 NEFROLOGIA

MED/15 MALATTIE DEL SANGUE

MED/16 REUMATOLOGIA

MED/17 MALATTIE INFETTIVE
MED/18 CHIRURGIA GENERALE
MED/19 CHIRURGIA PLASTICA
MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE
MED/21 CHIRURGIA TORACICA
MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE
MED/23 CHIRURGIA CARDIACA
MED/24 UROLOGIA
MED/25 PSICHIATRIA
MED/26 NEUROLOGIA
MED/27 NEUROCHIRURGIA
MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE
MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO
MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA
MED/32 AUDIOLOGIA
MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE
MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE
MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
MED/37 NEURORADIOLOGIA
MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA
MED/41 ANESTESIOLOGIA
MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/43 MEDICINA LEGALE
MED/44 MEDICINA DEL LAVORO
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE
MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO
MED/47 SCIENZE INFERMEIRISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE
MED/48 SCIENZE INFERMEIRISTICHE E TECNICHE NEURO—PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; gode inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a. il Consiglio;
- b. il Direttore;
- c. la Giunta;
- d. la Commissione paritetica per la didattica.

2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

Articolo 6 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a. il Direttore che lo presiede;
- b. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
- c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Articolo 7 (Consiglio di Dipartimento - Funzioni)

1. Il Consiglio di Dipartimento coordina, indirizza, programma e verifica l'attività scientifica e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In particolare svolge le seguenti funzioni:

- a. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale;
promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- b. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima

- maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole interdipartimentali, ove istituite;
- c. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;
 - d. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio, la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ed i relativi Regolamenti didattici da proporre al Senato Accademico, che li approva previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano a maggioranza assoluta dei loro componenti;
 - e. stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica, la didattica e l'assistenza;
 - f. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
 - g. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
 - h. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;
 - i. delibera, a maggioranza assoluta e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - j. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
 - k. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
 - l. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei

ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;

- m. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca e di Scuole di Specializzazione (incluso le Scuole aggregate) anche in collaborazione con altri Dipartimenti; congiuntamente con altri Consigli di Dipartimento che siano sede amministrativa di Corsi di Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Consigli di Dipartimento interessati, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito regolamento;
- n. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
- o. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- p. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
- q. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Funzionamento delle sedute)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

2. Spetta al Direttore di Dipartimento ovvero al Vice-Direttore fissare l'ordine del giorno, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento, e la

modalità di svolgimento della seduta. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista. L'avviso di convocazione è inoltrato per posta elettronica istituzionale.

3. Per seduta in presenza si intende quella che prevede la partecipazione dei componenti in presenza fisica in locale a tal fine dedicato. Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo. Per seduta mista si intende quella che prevede la simultanea e contestuale partecipazione dei componenti sia in presenza fisica, in locale a tal fine dedicato, che mediante collegamento alla piattaforma digitale.

4. Non è ammessa, nella modalità telematica e mista, la discussione di argomenti all'ordine del giorno che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

5. In caso di seduta telematica o mista, ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

6. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.

7. ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat, in caso di seduta telematica o mista.

8. I Consiglieri sono tenuti alle seguenti regole di comportamento:

- non condividere con soggetti terzi il link della seduta telematica;
- adottare gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per garantire la riservatezza della seduta;
- non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la seduta o inviata precedentemente, garantendo la riservatezza delle informazioni ivi contenute. Tale prescrizione ha validità anche dopo la seduta;
- garantire che, tramite i dispositivi utilizzati, non siano presenti soggetti non invitati a partecipare;
- non attivare software o altri sistemi di registrazione audio e/o video della seduta;
- non trasmettere all'interno della piattaforma immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme del diritto d'autore.

Ciascun componente o altro soggetto invitato ad intervenire alla seduta telematica o mista è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono e della telecamera.

9. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, nel verbale della riunione a distanza o mista deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, il nominativo del segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.

Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

10. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono riportare la firma congiunta del Direttore e del Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzazione.

11. Del verbale si prende atto di norma nella seduta immediatamente successiva. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate, né riaprire la discussione.

12. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

13. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 78, 79, 80 e 81 del Regolamento Generale di Ateneo e, per quanto applicabile, il regolamento di funzionamento del Senato Accademico nel tempo vigente.

Articolo 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento:

a. rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento;

b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;

c. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;

d. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, segnalando al Rettore l'opportunità di promuovere, ove necessario, l'azione disciplinare;

e. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

f. in casi di necessità ed urgenza motivati, il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio, che devono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione;

g. indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Direttore designa, tra i professori di prima fascia o di seconda fascia, anche a tempo definito, afferenti al dipartimento, un Vice-Direttore, nominato con decreto del Rettore che rimane in carica per la durata del mandato del Direttore e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

3. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento.

4. Nei casi di particolare necessità e urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

5. Il Direttore propone al Consiglio di avvalersi di Commissioni, opportunamente istituite, per problematiche relative all'attività didattica, assistenziale e di ricerca del Dipartimento.

Articolo 10 (La Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento, che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

2. La Giunta è composta da

a. il Direttore, che la presiede;

b. il Vicedirettore;

c. una rappresentanza, eletta dal Consiglio fra i propri membri, dei Professori di I fascia, dei Professori di II fascia, dei Ricercatori e del Personale Tecnico Amministrativo, in numero, per ciascuna componente, fissato nel decreto di indizione delle votazioni, comunque pari ad almeno il 10 per cento dei rispettivi membri del Consiglio.

3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio.

4. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

5. La Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.

6. Per il funzionamento delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento.

7. La Giunta è integrata dai Direttori delle Aree mediche delle Sezioni.

Articolo 11 (La Commissione paritetica per la didattica)

1. La Commissione paritetica per la didattica è composta da 10 membri, eletti in numero pari dal Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo per la rappresentanza dei docenti è rappresentato dai docenti afferenti al Dipartimento medesimo, mentre per la rappresentanza studentesca, l'elettorato passivo è riservato a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio afferenti al Dipartimento.

2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento che provvede alla nomina della commissione di seggio.

3. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Nucleo di Valutazione,

nonché ai Consigli di Corso di studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.

4. La Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente.

PARTE III – SEZIONI

Articolo 12 (Costituzione)

1. Allo scopo di garantire una migliore funzionalità ed efficienza dell'organizzazione e dei servizi resi dal Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA e dell'utilizzo degli spazi ad esso assegnati, con delibera del Consiglio di Dipartimento, assunto a maggioranza assoluta dei componenti, sono costituite le sezioni interne indicate in apposita tabella da allegare al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

2. La delibera del Consiglio, di costituzione delle sezioni, deve motivarne adeguatamente la necessità e convenienza, nel quadro del progetto scientifico-culturale e didattico del Dipartimento, in riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affinità di area e/o di settori scientifici-disciplinari;
- b) condivisione di specifici interessi di ricerca e di offerta formativa;
- c) corrispondenza con unità operativa complessa;
- d) specifiche esigenze logistiche.

3. Ad ogni sezione fa riferimento un numero di professori e ricercatori non inferiore a due docenti, di cui almeno uno nel ruolo di Professore di I o II fascia. Qualora il numero di professori e ricercatori scenda sotto tale soglia, la Sezione deve essere disattivata.

4. Ad ogni sezione fa riferimento un numero di personale tecnico e amministrativo, secondo le necessità scientifiche-didattiche ed assistenziali.

5. Ad ogni sezione sono assegnati spazi e attrezzature secondo le esigenze della ricerca e della didattica del personale afferente, sulla base delle specifiche attività.

6. I criteri di valutazione sull'efficienza funzionale della sezione sono: i risultati ottenuti in ambito didattico, scientifico ed assistenziale (ove presente) valutati annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sentita la Giunta. In caso di valutazione negativa, adeguatamente motivata, la Sezione deve essere disattivata.

7. Le sezioni sono raggruppate nelle seguenti Aree mediche (cliniche e precliniche): Area di medicina generale, Area di chirurgia generale, Area delle specialità mediche, Area delle specialità chirurgiche, Area della Medicina dei Servizi, Area morfo funzionale, Area Biomolecolare e Farmacologica, Area Fisio Patologica, di cui all'allegato 1 al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale. I docenti e i ricercatori afferenti a ciascuna Area eleggono il proprio Direttore che li rappresenterà in Giunta di Dipartimento.

8. In fase di prima attivazione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia si rinvia a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento, a valle della razionalizzazione delle sezioni

esistenti di cui al citato art. 16, u.c., con le modalità di cui ai commi che precedono, possono essere costituite altre sezioni interne.

Articolo 13 (Organizzazione)

1. Le Sezioni non hanno propri organi decisionali; le attività di amministrazione e di gestione sono svolte dal Dipartimento secondo le regole e le procedure di cui al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Ogni Sezione nomina un proprio Coordinatore fra il personale docente.

PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 14 (Fondi e gestione)

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 15 (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.
3. Le modifiche degli Allegati al presente Regolamento non costituiscono modifiche dello stesso.

Articolo 16 (Norma transitoria)

1. Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia subentra, senza soluzione di continuità, nelle forme di legge previste per ciascun caso e con decorrenza dalla sua attivazione e contestuale disattivazione dei Dipartimenti di Medicina, Medicina Sperimentale, Scienze Chirurgiche e Biomediche e della Scuola di Medicina e Chirurgia, in ogni rapporto giuridico attivo e passivo pendente o comunque già intrattenuto dalla Scuola e dai tre Dipartimenti.
2. All'attivazione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia:
 - a) le sezioni del Dipartimento medesimo coincideranno con le omologhe sezioni istituite presso i tre Dipartimenti disattivati;
 - b) i docenti afferenti al Dipartimento e inseriti in ciascuna nuova sezione saranno gli stessi in servizio nella omologa sezione del precedente Dipartimento di appartenenza;
 - c) il contingente di personale tecnico-amministrativo da destinare a ciascuna nuova sezione coinciderà con quello in servizio nella omologa sezione del precedente Dipartimento

disattivato; parimenti, rimarranno immutate prerogative, competenze ed attribuzioni già affidate al contingente di personale tecnico-amministrativo già assegnato a ciascuna omologa Sezione del precedente Dipartimento disattivato;

d) gli spazi da destinare a ciascuna sezione saranno gli stessi già in uso alla omologa sezione del precedente Dipartimento;

e) le sezioni di cui al presente comma sono raggruppate nelle seguenti Aree mediche (cliniche e precliniche): Area di medicina generale, Area di chirurgia generale, Area delle specialità mediche, Area delle specialità chirurgiche, Area della Medicina dei Servizi, Area morfo funzionale, Area Biomolecolare e Farmacologica, Area Fisio Patologica, di cui all'allegato 1 al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale. I docenti e i ricercatori afferenti a ciascuna Area (All.1) designano il proprio responsabile che li rappresenterà in Giunta di Dipartimento.

3. Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, pertanto, nei primi 12 mesi dall'attivazione, e, comunque, sino al termine della ricognizione del periodo che segue, conserva le sezioni interne così come costituite per la fase di istituzione ed attivazione.

4. Allo stesso modo e per lo stesso termine, il Dipartimento conserva l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo nonché la ripartizione e la distribuzione interna degli spazi assegnati a ciascuna delle predette sezioni.

5. Il Dipartimento opererà, nei sei mesi successivi al decorso del termine indicato al comma 3 attenta ricognizione e verifica dell'articolazione delle sezioni istituite, circa il personale tecnico-amministrativo nonché gli spazi assegnati a ciascuna sezione e adotterà ogni eventuale opportuna misura di riorganizzazione e razionalizzazione.